



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 6576

Seduta del 30/06/2022

---

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI  
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI  
ALESSANDRA LOCATELLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
FABIO ROLFI  
FABRIZIO SALA  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Alessandra Locatelli

Oggetto

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE "FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE – ANNUALITA' 2021

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Claudia Moneta

Il Dirigente Roberto Daffonchio

L'atto si compone di 12 pagine

di cui 5 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**VISTO** l'articolo 2 dello "Statuto d'Autonomia della Lombardia", approvato con l.r. 30 agosto 2008 n. 1;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, il quale definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;

### **VISTE:**

- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia" che all'art. 4, comma 12, prevede il sostegno e la valorizzazione dell'assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo all'istituzionalizzazione;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", e successive modificazioni con l.r. n. 2/2012, in particolare:
  - l'art. 2, comma 1, lettere g) e h) che valorizza e sostiene il ruolo della famiglia anche per la cura della persona e promuove interventi volti a favorire la permanenza di persone fragili nel proprio contesto abituale di vita;
  - l'art. 10, comma 1, che individua nei titoli sociali e sociosanitari gli strumenti volti a sostenere la permanenza a domicilio delle persone fragili e a riconoscere l'impegno diretto delle reti familiari nell'assistenza continuativa;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33;

### **RICHIAMATE:**

- la DCR XI/64 del 10 luglio 2018 "Programma regionale di sviluppo della XI



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

Legislatura" (PRS) che nell'ambito delle azioni per la disabilità e la non autosufficienza pone particolare attenzione a quelle indirizzate alle persone con disabilità gravissima alle quali va garantito il mantenimento il più a lungo possibile nel loro contesto di vita attivando interventi a sostegno dei loro caregiver familiari;

- la DGR X/116 del 14 maggio 2013 "Determinazioni in ordine all'istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto d'indirizzo" che prevede di tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, agevolando e sostenendo armoniose relazioni familiari, pur in presenza di problematiche complesse derivanti da fragilità, ed individua, tra i destinatari prioritari degli interventi, persone con gravi e gravissime disabilità e persone anziane fragili e non autosufficienti, in condizione di dipendenza, totale o parziale, dall'accudente per le funzioni vitali e primarie;
- la DCR XI/505 del 16 aprile 2019 "Risoluzione concernente le determinazioni in ordine al Fondo unico per la Disabilità e alla presa in carico integrata";

#### **RICHIAMATE** altresì:

- la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il relativo protocollo opzionale, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007;
- la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

**VISTO** il DPCM 28 dicembre 2021 pubblicato sulla GU Serie generale n. 88 del 14 aprile 2022 il quale prevede che:

- le risorse finanziarie di cui al fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare sono ripartite tra ciascuna regione sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo per le non autosufficienze, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2020;
- le risorse Fondo annualità 2021 assegnate a Regione Lombardia sono pari ad € 3.627.718,01;

**PRESO ATTO** che il DPCM del 28 dicembre 2021 stabilisce che le risorse del Fondo sono destinate alle regioni per interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, dando priorità:



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- a. ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3 del medesimo decreto;
- b. ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
- c. a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita;

#### **RICHIAMATE:**

- la DGR XI/4443 del 22 marzo 2021 "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare – annualità 2018/2019/2020: Programma Operativo Regionale";
- la DGR XI/5791/2021 "Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021-annualità 2021 esercizio 2022";

**RITENUTO** necessario finalizzare le risorse legate al Fondo caregiver familiare per l'annualità 2021 individuando, quale priorità del programma di Regione Lombardia, il sostegno ai caregiver familiari di persone con gravissima e grave disabilità mediante:

- trasferimento monetario per la valorizzazione del lavoro di cura prestato dal caregiver familiare;
- l'individuazione di interventi di sollievo e sostegno residenziale (ricoveri temporanei di sollievo),

e in ogni caso entro i limiti dell'assegnazione disposta sul Fondo;

**DATO ATTO** che la proposta di utilizzo delle risorse del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021 è stata oggetto di confronto con lo specifico Tavolo Tecnico per l'inclusione delle persone con disabilità istituito con decreto n. 7397/2022;

**DATO ATTO** altresì che la programmazione regionale Fondo caregiver è stata oggetto di confronto con ANCI Lombardia in data 7 giugno 2022 e con le



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

associazioni maggiormente rappresentative del mondo della disabilità (Ledha, Fand Lombardia, ANFFAS Lombardia e Forum Terzo Settore) in data 7 giugno 2022 e in data 21 giugno 2022;

**STABILITO** pertanto di approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante "Programma operativo regionale: criteri e modalità di utilizzo delle risorse del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021 di cui al DPCM del 28 dicembre 2021 pubblicato sulla G.U. serie ordinaria n. 88 del 14 aprile 2022 e, conseguentemente, di destinare complessivamente le risorse pari ad € 3.627.718,01 per il 50% alla disabilità gravissima e per il 50% alla disabilità grave e di procedere al relativo riparto con successivo atto di impegno e liquidazione della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità secondo i seguenti criteri:

- € 1.813.859,01 alla disabilità gravissima: da ripartire alle ATS sulla base dei seguenti criteri:
  - 50% in relazione al numero di utenti presi in carico alla Misura B1 - FNA 2020 esercizio 2021;
  - 50% in relazione alla popolazione residente nell'Ambito territoriale della ATS;
  
- € 1.813.859,00 alla disabilità grave: ripartite agli Ambiti territoriali sulla base dei seguenti criteri:
  - 50% in relazione alla popolazione residente nell'Ambito;
  - 50% in relazione al numero di utenti presi in carico alla Misura B2 - FNA 2020 esercizio 2021;

**STABILITO** di prevedere che le risorse per la disabilità grave vengono erogate agli Ambiti territoriali in applicazione del criterio sopra definito per il tramite delle ATS;

**STABILITO** altresì che l'erogazione agli Ambiti territoriali da parte delle ATS deve avvenire entro trenta giorni dall'adozione del decreto di impegno e liquidazione sopra richiamato ed è onere delle ATS comunicare agli uffici regionali in modo tempestivo l'avvenuta erogazione dell'effettivo trasferimento delle risorse, al fine di garantire le necessarie comunicazioni al Dipartimento per le Politiche della Famiglia a livello ministeriale;

**DATO ATTO** di autorizzare sin d'ora le ATS per la disabilità gravissima e gli Ambiti territoriali per la disabilità grave, ad utilizzare eventuali residui di cui alla DGR n.



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

4443/2021;

**PRESO ATTO** che le risorse statali assegnate a regione pari a euro 3.627.718,01 saranno disponibili sui capitoli di entrata 2.0101.01.14786 e di spesa 2.02.104.14787 sull'esercizio 2022 a seguito di variazione al bilancio regionale richiesta con nota J2.2022.0017331 del 22/06/2022;

**STABILITO** di prevedere che le ATS procedono alla trasmissione del presente provvedimento alle ASST e agli Ambiti Territoriali, concorrendo con essi alla piena e tempestiva applicazione delle relative determinazioni;

**DATO ATTO** di rinviare a successivi atti della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità l'attuazione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione del Programma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;

**RICHIAMATE** la l.r. 20/08 e le DD.G.R. relative all'assetto organizzativo della Giunta regionale;

**VAGLIATE** e fatte proprie le suddette motivazioni;

**All'unanimità** dei voti espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

Per quanto in premessa esplicitato:

1. di approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante "Programma operativo regionale: criteri e modalità di utilizzo delle risorse del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021;
2. di destinare complessivamente le risorse pari ad € 3.627.718,01, per il 50% alla disabilità gravissima e per il 50% alla disabilità grave e di procedere al relativo riparto con successivo atto di impegno e liquidazione della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità in applicazione dei seguenti criteri:
  - € 1.813.859,01 alla disabilità gravissima: da ripartire alle ATS sulla base



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

dei seguenti criteri:

- 50% in relazione al numero di utenti presi in carico alla Misura B1 - FNA 2020 esercizio 2021;
  - 50% in relazione alla popolazione residente nell'Ambito territoriale della ATS;
- € 1.813.859,00 alla disabilità grave: ripartite agli Ambiti territoriali sulla base dei seguenti criteri:
- 50% in relazione alla popolazione residente nell'Ambito;
  - 50% in relazione al numero di utenti presi in carico alla Misura B2 - FNA 2020 esercizio 2021;
3. di dare atto che le risorse statali assegnate a regione pari a euro 3.627.718,01 saranno disponibili sui capitoli di entrata 2.0101.01.14786 e di spesa 2.02.104.14787 sull'esercizio 2022 a seguito di variazione al bilancio regionale richiesta con nota J2.2022.0017331 del 22/06/2022;
  4. di stabilire che l'erogazione agli Ambiti territoriali da parte delle ATS deve avvenire entro trenta giorni dall'adozione del decreto di impegno e liquidazione sopra richiamato ed è onere delle ATS comunicare agli uffici regionali in modo tempestivo l'avvenuta erogazione dell'effettivo trasferimento delle risorse, al fine di garantire le necessarie comunicazioni al Dipartimento per le Politiche della Famiglia a livello ministeriale;
  5. di demandare alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzionale di Regione Lombardia - [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) e di trasmettere lo stesso alle ATS.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE “FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA  
DEL CAREGIVER FAMILIARE - ANNUALITÀ 2021”**

## Premessa

La strutturalità delle risorse di questo nuovo Fondo permette oggi, accanto agli interventi previsti nel Piano Nazionale per la non Autosufficienza, di continuare il percorso già sviluppato e sostenuto in Regione Lombardia, volto a garantire la continuità degli interventi assistenziali per le persone in condizioni di disabilità gravissima e grave.

Regione Lombardia, nel solco del percorso sino ad oggi effettuato, con specifici provvedimenti ha già dato corso alla stabilizzazione di misure a sostegno del caregiver familiare; più precisamente il programma regionale del Fondo Non Autosufficienza il quale riconosce in modo esplicito il ruolo del caregiver familiare come snodo fondamentale da supportare in via prioritaria prevedendo specifici riconoscimenti rivolti alla valorizzazione del lavoro di cura svolto dal medesimo.

L'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, definisce *caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sè, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento.*

Le risorse del Fondo oggetto del presente provvedimento sono destinate alle regioni per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, di cui all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Gli interventi che Regione Lombardia intende finanziare con tale Fondo rientrano nelle finalità di cui al DPCM 28 dicembre 2021 lettere:

- a. ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3, del medesimo decreto;
- c. a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Le risorse complessive Fondo 2021 a disposizione sono pari ad **€ 3.627.718,01** destinate:

1. per il 50% pari ad € 1.813.859,01 alla disabilità gravissima: gli interventi si concretizzano nell'erogazione, attraverso le Agenzie di Tutela della salute/Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, di interventi di valorizzazione del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare come meglio specificato al punto I.4;
2. per il 50% pari ad € 1.813.859,00 alla disabilità grave: gli interventi si concretizzano nell'erogazione, attraverso gli Ambiti Territoriali/Comuni, di interventi residenziali di sollievo (ricovero sollievo) e interventi di valorizzazione del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare come meglio specificato al punto II.4.

Gli interventi di sollievo e sostegno individuati sono a favore del caregiver familiare direttamente coinvolto/impegnato in modo continuativo e responsabile nel lavoro di cura in conformità alle lettere a) e lettera c) del DPCM del 28 dicembre 2021 (GU n. 88 - 14 aprile 2022).

## I. DISABILITÀ GRAVISSIMA

### I.1 DESTINATARI

Personae con disabilità gravissima come definita dal decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali:

- al domicilio con presenza del caregiver familiare, indicato nella domanda di accesso alla Misura B1 o nel progetto individuale;
- residenti in Lombardia;
- di qualsiasi età.

con priorità alle persone in carico al FNA 2021 esercizio 2022.

### I.2 RISORSE

Il bilancio per l'esercizio 2022 ammonta a complessivi **€ 1.813.859,01** corrispondente al 50% delle risorse complessive Fondo caregiver annualità 2021.

### I.3 STRUMENTI/INTERVENTI

Gli interventi attivabili, nel limite delle risorse assegnate, consistono in interventi di **valorizzazione** del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare.

Si tratta di un **assegno una tantum** del valore di **200 €** a favore del caregiver familiare, come individuato dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205) ovvero "*persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga(...)*", che si dedica, in modo continuativo all'assistenza quotidiana del proprio congiunto con disabilità gravissima.

### I.4 ACCESSO AL FONDO

Le persone in carico alla Misura B1 FNA 2021 esercizio 2022, non dovranno presentare alcuna istanza ai fini dell'erogazione del contributo fondo caregiver da parte delle ATS.

Le ATS, verificata la presenza dei criteri di cui al punto I.1, procederanno all'erogazione dell'assegno una tantum di € 200,00 entro il 30 settembre 2022 o il 31 dicembre 2022.

Le persone con le caratteristiche di cui al punto I.1 non in carico alla Misura B1, dovranno presentare apposita istanza corredata dalla documentazione clinica specialistica attestante la condizione di gravissima disabilità di cui all'art 3 del DM 26/09/2016 del MLPS (fatto salvo che la stessa sia già agli atti della ASST) entro il **31 ottobre 2022**. L'ASST verifica nei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda l'ammissibilità formale dell'istanza stabilendo in via definitiva il riconoscimento del contributo una tantum.

Garantita la priorità alle persone in carico al FNA 2021 esercizio 2022, l'erogazione del contributo una tantum da parte delle ATS avviene nel limite delle risorse disponibili entro il 31 dicembre 2022.

### I.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE E CONTROLLO

Le ATS, verificata la presenza dei criteri di cui al punto I.1 e nel limite costituito dalle risorse assegnate, procederanno all'erogazione dell'assegno una tantum di € 200,00 entro il 31 dicembre 2022 e come meglio specificato al punto I.3.

Le ATS anche in una logica di governance:

- monitorano la buona realizzazione dei processi di coordinamento e integrazione dei percorsi assistenziali a favore delle persone in condizione di disabilità, delle risorse professionali e di quelle finanziarie attraverso il raccordo con ASST e Ambiti territoriali/Comuni;
- assicurano il monitoraggio puntuale delle attività e dell'utilizzo delle risorse d'intesa con le ASST;
- effettuano il controllo su un campione non inferiore al 5% dei complessivi beneficiari dell'assegno, in collaborazione con le ASST in relazione alle autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.

## II. DISABILITÀ GRAVE E NON AUTOSUFFICIENZA

### II.1 DESTINATARI

- di qualsiasi età;
- al domicilio con presenza del caregiver familiare;
- che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale;
- in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988;

con l'ulteriore specificazione che:

- gli interventi di valorizzazione del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare sono destinati solo a coloro che non hanno accesso alla Misura B2 (ammessi e non finanziati) per il FNA 2021 esercizio 2022;
- gli interventi residenziali di sollievo sono destinati a tutti coloro che hanno presentato domanda di accesso alla Misura B2 (finanziati e non).

### II.2 RISORSE

Il bilancio per l'esercizio 2022 ammonta a complessivi **€ 1.813.859,00** corrispondente al 50% delle risorse complessive Fondo caregiver annualità 2021.

### II.3 STRUMENTI/INTERVENTI

Gli interventi attivabili, nel limite delle risorse assegnate sono:

1. interventi **residenziali** di sollievo.

Si tratta di un intervento di carattere economico a concorso delle spese sostenute per la retta per ricoveri di sollievo temporanei, presso unità d'offerta sociosanitarie (ad esempio RSA, CSS, RSD).

È riconosciuto, a titolo di rimborso spese sostenute entro l'anno 2022, un contributo fino ad un massimo di **400 €** alla persona con disabilità grave e/o non autosufficiente assistita al domicilio.

Questo sostegno è riconosciuto **una sola volta nel corso dell'anno**.

Tale sostegno è compatibile con gli strumenti della Misura B2 di cui alla DGR n. XI/5791/2021.

Il contributo viene erogato dall'Ambito a seguito di presentazione della domanda completa della documentazione attestante la spesa sostenuta (ad esempio fattura/ricevuta della struttura) e verificata la presenza dei criteri di cui al punto II.1.

2. interventi di **valorizzazione** del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare.

Si tratta di un assegno **una tantum** del valore di **400 €** a favore del caregiver familiare, come individuato dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205) ovvero "*persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga(...)*", che si dedica, in modo continuativo e programmato, all'assistenza quotidiana del proprio congiunto con disabilità grave e/o non autosufficiente.

Tale sostegno è incompatibile con gli strumenti della Misura B2.

Il contributo viene erogato dall'Ambito verificata la presenza dei criteri di cui al punto II.1 entro il termine della durata della Misura B2.

È lasciata all'Ambito, sulla base delle esigenze territoriali, la facoltà di individuare gli interventi da attivare e le relative risorse da destinare, con il vincolo che almeno il 50% delle risorse sia destinato a coloro che non hanno accesso alla Misura B2 (ammessi e non finanziati) per il FNA 2021 esercizio 2022, ove presenti.

È comunque riconosciuta la possibilità da parte dell'Ambito di ridurre la percentuale di destinazione sopra indicata laddove venga soddisfatta interamente la richiesta dei soggetti ammessi e non finanziati.

### II.4 ACCESSO AL FONDO

Le persone risultate ammesse e non finanziate (in lista di attesa) alla Misura B2 FNA 2021 esercizio 2022 - qualsiasi sia lo strumento per il quale è stata presentata istanza sul FNA (buono mensile e/o voucher sociale) - non dovranno presentare alcuna domanda ai fini dell'erogazione del contributo una tantum fondo caregiver.

L'Ambito dovrà acquisire da parte del beneficiario del fondo caregiver formale rinuncia all'accesso alla Misura B2.

Per accedere al contributo per interventi di sollievo è invece necessaria la presentazione di documentazione attestante la spesa sostenuta (ad esempio fattura/ricevuta della struttura), secondo le modalità definite dall'Ambito.

### II.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE E CONTROLLI

Gli Ambiti Territoriali sono i soggetti attuatori degli interventi previsti per la disabilità grave e non autosufficienza nel presente Programma Operativo Regionale e provvedono ad individuare le modalità di attuazione più idonee.

Le risorse sono erogate dalle ATS agli Ambiti territoriali per l'intera quota loro assegnata entro 30 giorni dall'adozione del decreto di impegno e liquidazione da parte della direzione competente di Regione Lombardia, fermo restando l'onere delle ATS di comunicare agli uffici regionali in modo tempestivo l'avvenuta erogazione dell'effettivo trasferimento delle risorse, al fine di poterne garantire le necessarie comunicazioni a livello ministeriale.

Ai fini di una corretta rendicontazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità, gli Uffici di Piano degli Ambiti devono inviare alle ATS competenti per territorio e alla Regione una rendicontazione relativa all'applicazione della Misura, secondo il format che sarà reso disponibile da parte dei competenti uffici regionali.

È compito degli Ambiti effettuare un controllo su un campione non inferiore al 5%, dei beneficiari presi in carico in relazione alle autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.

Alla ATS territorialmente competente spetta la verifica della corretta applicazione da parte degli Ambiti territoriali delle indicazioni regionali di cui al presente programma.



AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE  
PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Ufficio di piano

---

**BOZZA**

**MODALITA' DI EROGAZIONE BUONO SOCIALE  
PER PERSONE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PERSONE CON DISABILITA' GRAVE E DI ETA'  
SUPERIORE AI 5 ANNI COMPIUTI**

**CRITERIO OMOGENEI DI ACCESSO AL BENEFICIO**

**Art. 1**

**OGGETTO E FINALITA'**

Le presenti modalità di attuazione regolano l'accesso e la fruizione del buono sociale per persone anziane non autosufficienti e con disabilità grave e/o gravissima necessitanti di assistenza continua al domicilio, residenti nei Comuni dell'Ambito del Rhodense.

Il beneficio verrà riconosciuto a seguito di domande presentate, entro i termini di cui all'art. 3, da richiedenti aventi i requisiti di cui ai successivi articoli, e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili assegnate con Dgr 5791/2021.

La misura si concretizza in interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita. L'intervento consiste nell'erogazione di un buono sociale con frequenza mensile, finalizzato a compensare prestazioni di assistenza assicurate da caregiver familiare e/o ad acquistare prestazioni da assistente personale impiegato con regolare contratto.

Le presenti disposizioni derivano da una elaborazione congiunta condotta da Ambito del Rhodense, da ATS Città Metropolitana di Milano e ASST Rhodense all'interno della Cabina di Regia, così come previsto dalle disposizioni regionali.

**Art. 2**

**DESTINATARI DEL BENEFICIO**

Destinatari del buono sono i cittadini di cui all'art. 1 residenti nei Comuni di Arese, Lainate, Cornaredo, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se e Vanzago, che presentano le seguenti caratteristiche:

1. essere non autosufficienti con riconoscimento di invalidità al 100%
2. riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L.508/1988 (non obbligatoria per persone con disabilità grave di età fino a 64 anni)
3. essere in possesso della certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, c.3 della L.104/92 (non obbligatoria per persone anziane di età superiore ai 65 anni) -in attesa di definizione dell'accertamento della L. 104 l'istanza può essere comunque presentata
4. avere un'età superiore ai 5 anni compiuti alla data di presentazione della domanda
5. essere mantenuti presso il domicilio e necessitare di assistenza continuativa: il suddetto requisito risulta attestato attraverso l'autocertificazione dedicata presente nella istanza al beneficio
6. avere un ISEE in corso di validità entro i valori massimi previsti, come di seguito specificato:
  - a. Per beneficiari maggiorenni: ISEE SOCIO-SANITARIO NON RESIDENZIALE in corso di validità (ai sensi del DPCM 159 del 05/12/2013 e relativi provvedimenti attuativi) per un valore non superiore a € 25.000

Responsabile del Procedimento: **Annamaria Di Bartolo**

e-mail: [ufficio.piano@sercop.it](mailto:ufficio.piano@sercop.it)

Tel: 02 93207359

---

**AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE PER I SERVIZI ALLA PERSONA**

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago

Sede legale e sede operativa: via Dei Cornaggia, 33 - 20017 Rho (MI)

Sito web: [www.sercop.it](http://www.sercop.it)

Tel: 02 93207399

Fax: 02 93207317

P.E.C: [sercop@legalmail.it](mailto:sercop@legalmail.it)

C.F. P.IVA: 0572 8560961

REA: MI-1844020

- b. Per i beneficiari minorenni: ISEE ORDINARIO in corso di validità (ai sensi del DPCM 159 del 05/12/2013 e relativi provvedimenti attuativi) per un valore non superiore a € 40.000. In caso di domanda presentata da disabile minorenni L'ISEE da presentare coincide con ISEE ordinario per prestazioni rivolte ai minorenni

Requisiti di accesso al buono sociale	Minori 5-17 Anni	Adulti con disabilità di età 18-64 Anni	Anziani non Autosufficienti >65 Anni
Invalidità al 100%	Non necessario	Obbligatorio	Obbligatorio
Indennità accompagnamento L. 18/1980 e succ. mod./int. con L.508/1988	Non necessario	Non necessario	Obbligatorio
Indennità di frequenza L.118/71 e succ. mod./int. Con L.89/90	Richiesta se disponibile		
Certificazione L.104/92 art.3 c.3	Obbligatorio	Obbligatorio	Non necessario
Tipologia ISEE richiesto	Ordinario	Socio-sanitario non residenziale	Socio-sanitario non residenziale
Importo massimo ISEE consentito	€ 40.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00

**Il Buono sociale (Misura B2), è incompatibile per coloro che beneficiano dei seguenti interventi/servizi:**

- Misura B1
- Misura Reddito di Autonomia Voucher anziani e disabili (ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019) (voucher 2019-2020 Decreto 19486/2018) e s.m.i.
- Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018 e s.m.i.
- inserimento o frequenza strutturata e continuativa in centri diurni (CDD, CSE, SFA, CD, CDI, CASA, ecc.)
- accoglienza definitiva presso Unità d'offerta residenziali sociosanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità)
- ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale
- sostegni di carattere assistenziale erogati da Enti pubblici, privati o Enti previdenziali (es. Home Care Premium/INPS HCP sia con prestazione integrativa che prevalente)
- contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI
- altri strumenti della misura B2

L'erogazione di interventi relativi alle misure di cui sopra determinano l'inammissibilità della richiesta. L'Ufficio incaricato dell'istruttoria provvederà ad effettuare controlli in merito alle richieste pervenute.

Coloro che hanno già presentato domanda per buono sociale nel 2022 - a valere sulla stessa DGR 5791/2021 - e risultano in graduatoria in lista di attesa, **non** possono ripresentare una nuova richiesta.

**Art. 3**  
**MODALITÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO**

Le domande, per candidarsi alla suddetta misura, dovranno essere presentate **dal 4 Ottobre 2022 fino all'apertura del nuovo Bando, a valere sul prossimo FNA, e comunque non oltre il 31 Maggio 2023, esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata.**

Non saranno comunque accolte domande che giungano oltre il 31 Maggio 2023.

Non saranno ammesse domande inviate attraverso canali diversi dalla piattaforma prevista, anche se presentate entro i termini di scadenza dall'avviso.

Sercop attraverso i propri operatori fornisce assistenza telefonica per la compilazione della domanda attraverso contatti e gli orari seguenti:

- **MATTINA:** da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 12,30
- **POMERIGGIO:** lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14,00 alle 16,00

al numero telefonici: 02-93207313

In caso di difficoltà l'operatore potrà fissare un appuntamento per la compilazione della domanda. Sede e orari saranno concordati con l'operatore.

Il richiedente presenta domanda direttamente sulla piattaforma e allega la seguente documentazione:

1. Copia di un documento d'identità in corso di validità della persona anziana non autosufficiente o disabile
2. Copia della tessera sanitaria della persona anziana non autosufficiente o disabile
3. Copia di un documento d'identità in corso di validità della persona che presenta la domanda per conto della persona anziana non autosufficiente o disabile (se diversa dal richiedente)
4. ISEE 2022 o in attesa di elaborazione ISEE:
  - a. Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla situazione economica (ISEE in corso di validità come indicato all'articolo 2)
  - b. ricevuta di avvenuta presentazione della Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU) rilasciata dall'ente acquirente (CAF, Inps, ecc...)
5. Copia del verbale d'invalidità o certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, c.3 della L.104/92
6. Indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L.508/1988 o in caso di minori indennità di frequenza ai sensi della L. 118/71 e successive modifiche/integrazioni con L.289/90
7. In caso di assistenza prestata ad un assistente personale regolarmente assunto:
  - Contratto di lavoro del badante con l'indicazione del n. ore di assistenza a settimana prestate per l'assistenza
  - Pagamento del versamento dei contributi dell'ultimo anno;
8. Autodichiarazione di presentazione domanda con firma autografa (si veda allegato 1)
9. In caso di minori: Autodichiarazione firmata da entrambi i genitori con copie ei documenti di identità (si veda allegato 2)

Il servizio potrà provvedere d'ufficio all'acquisizione del certificato di residenza o altra documentazione prevista depositata presso i nostri uffici previo consenso da parte del richiedente, al fine di rendere più agile l'acquisizione della richiesta.

Al momento dell'inserimento della domanda, **il richiedente sarà contattato telefonicamente da un'Assistente Sociale per concordare un appuntamento finalizzato alla valutazione al domicilio.** Il personale incaricato alla valutazione verificherà la veridicità delle condizioni auto-dichiarate e le condizioni sociali di accesso al beneficio.

---

**Art. 4**  
**ENTITA' DEL BUONO**

Il buono sarà riconosciuto ai beneficiari con le seguenti modalità:

- Quota mensile di € 400,00 per assistiti al domicilio da un caregiver familiare;
- Quota mensile del valore compreso tra €400,00 e €600,00 per assistiti al domicilio da un badante regolarmente assunto. L'ammontare del buono sarà calcolato in proporzione alle ore di assistenza previste dal contratto di lavoro del badante attraverso una progressione lineare, in cui gli estremi saranno:
  - Valore assistenza mensile =1h/settimana: valore mensile buono = € 400,00
  - Valore assistenza mensile = 54h/settimana: valore mensile buono = € 600,00

La fruizione del beneficio da parte di più soggetti conviventi all'interno dello stesso nucleo familiare comporta una riduzione del 20% da applicarsi a ciascun buono. In ogni caso il buono erogato a singolo beneficiario non potrà essere inferiore alla soglia di € 100,00/mese – definita a titolo di valore minimo dalla Delibera Regionale, salvo i casi di interruzione definitiva del buono previsti art.7.

**Art. 5**  
**PRIORITÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA D'AMBITO**

Si procederà alla formazione di una graduatoria di Ambito che terrà conto della seguente priorità in ordine di importanza:

Priorità	Scala/riferimento	Descrizione Criterio	Attribuzione punteggi
1	Scala ADL	alta intensità	Da 0 a 2
		media intensità	Da 3 a 4
		bassa intensità	Da 5 a 6
2	Età	a parità di punteggio scala ADL la graduatoria sarà per ordinamento crescente di età	
3	Copertura Assistenziale	bisogno completamente insoddisfatto	0
		parzialmente soddisfatto di alta intensità	Da 1 a 4
		bisogno parzialmente soddisfatto di media entità	Da 5 a 9
		bisogno completamente soddisfatto o non presente	10
4	Reddituale	Ordinamento sulla base del valore ISEE in ordine crescente	

La valutazione delle domande e l'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria saranno effettuati attraverso una fase conoscitiva e di valutazione del richiedente da parte di un'assistente sociale di Sercop.

A seguito dell'inoltro della domanda dovrà essere effettuata, per il completamento della valutazione della domanda, una visita domiciliare con il richiedente. Finché non si procederà alla visita domiciliare la domanda rimarrà sospesa. La fase di istruttoria prevede anche la compilazione delle schede di valutazione a cura dell'assistente sociale che dovranno essere opportunamente sottoscritte dal richiedente o suo familiare presente durante la visita.

Durante il colloquio, per la corretta compilazione delle schede di valutazione, l'assistente sociale potrebbe avere la necessità di avere chiarimenti sulla documentazione presentata, pertanto si invita a disporre della documentazione presentata ed in particolare del verbale di invalidità con diagnosi, senza omissis.

La graduatoria sarà aggiornata bimestralmente entro la fine del mese successivo al bimestre di riferimento dall'Ufficio di Piano; successivamente sarà approvata con determina del Direttore Generale di Sercop.

**Art. 6**

## RISORSE A DISPOSIZIONE

Le risorse complessivamente a disposizione per l'erogazione della misura sono pari a € 280.703,00. Alla data di riapertura del presente Avviso le risorse sono esaurite ma è comunque possibile presentare richiesta e posizionarsi in lista d'attesa al fine di avere la priorità in caso di ulteriori risorse a disposizione.

**La graduatoria verrà aggiornata e pubblicata sul sito di Sercop ogni due mesi, con il seguente calendario:**

- tra il 1° e il 10 dicembre 2022 per le domande arrivate nel bimestre ottobre-novembre 2022
- tra il 1° e il 10 febbraio 2023 per le domande arrivate nel bimestre dicembre 2022-gennaio 2023
- tra il 1° e il 10 aprile 2023 per le domande arrivate nel bimestre febbraio-marzo 2023

## Art. 7

### DECORRENZA ED EROGAZIONE DEL BUONO

Il buono viene erogato dal primo mese utile di riconoscimento del beneficio, ossia dal primo mese utile di scorrimento della graduatoria, in relazione alle risorse residue disponibili fino al 30 giugno 2023.

**Il beneficio potrà essere versato esclusivamente su un conto corrente intestato al beneficiario.**

Decorsi i mesi di riconoscimento del beneficio non si darà luogo ad alcuna proroga o rinnovo del beneficio. In caso di rifinanziamento della misura sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda.

L'erogazione avverrà su base mensile posticipata, previo invio mensile, entro il giorno 5 di ogni mese riferito al mese precedente, da parte del beneficiario o della famiglia del modulo di esistenza in vita e della continuità della permanenza al domicilio – modulo fornito dall'amministrazione di Sercop qualora l'utente risultasse beneficiario del buono.

**I bonifici relativi alla mensilità saranno disposti tra il 20° e il 30° giorno del mese successivo.**

In qualsiasi momento dell'anno, durante l'erogazione del beneficio, i beneficiari potrebbero essere sottoposti a controlli documentali d'ufficio o domiciliari da parte di un assistente sociale.

Il diritto al beneficio decade il giorno stesso dei seguenti eventi:

- decesso del beneficiario
- ricovero definitivo presso struttura residenziale
- erogazione in corso d'anno di altra misura incompatibile ai sensi dell'art.2
- rinuncia alla lista di attesa a seguito di assegnazione del contributo una tantum a valere sul Fondo Caregiver

In tali casi l'erogazione del buono avverrà proporzionalmente ai giorni di assistenza fruiti nel mese.

La decadenza non opera in caso di ricoveri ospedalieri temporanei.

## Art. 8

### PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALE

A seguito dell'individuazione dei beneficiari verrà realizzato il Piano di Assistenza Individuale (PAI) che sintetizza:

- l'esito della valutazione multidimensionale della persona;
- la descrizione degli obiettivi realizzabili e/o raggiungibili in termini di qualità della vita della persona fragile e del suo nucleo.

## Art.9

### ORGANIZZAZIONE DISTRETTUALE PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO

Il Titolare degli interventi è Sercop, che opera in virtù e in forza dell'accordo di programma stipulato per l'attuazione del Piano di Zona.

---

**Art. 10**  
**INFORMAZIONI**

Per dubbi e/o richiesta di informazioni è possibile contattare Sercop al seguente recapito telefonico 02-93207313 e nelle seguenti fasce orarie:

- da lunedì a venerdì                   dalle 9,00 alle 12,30
- lunedì, mercoledì e giovedì   dalle 14,00 alle 16,30

oppure all'indirizzo email: [buonosociale@sercop.it](mailto:buonosociale@sercop.it)

**Si ricorda che non è ammessa la domanda presentata via mail o telefono o comunque con modalità diverse da quella prevista, ossia tramite piattaforma on-line**

**Gli uffici ricevono esclusivamente su appuntamento, pertanto vi preghiamo di mettervi in contatto con gli operatori solamente nei giorni e orari indicati.**

**Art.11**  
**INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 E S.M.I.**

I dati personali forniti dai soggetti nell'ambito della presente procedura saranno trattati conformemente al Reg. (UE) 2016/679 del 26 aprile 2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) ed alla normativa nazionale in materia (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). Il titolare del trattamento è il legale rappresentante pro-tempore di SER.CO.P.

## FONDO CAREGIVER a. 2021 - DISABILITA' GRAVE E NON AUTOSUFFICIENZA (Ambiti Territoriali/Comuni)

Risorse	Interventi previsti	Descrizione	Destinatari		Contributo	Compatibilità Misura B2	Vincoli	
28.156,91 €	<b>Interventi residenziali di sollievo</b>	Intervento di carattere economico a concorso delle spese sostenute per la retta per ricoveri di sollievo temporanei, presso unità d'offerta sociosanitarie	1. di qualsiasi età 2. al domicilio con presenza del caregiver familiare 3. con gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente autosufficienza e autonomia	Tutti coloro che hanno presentato domanda di accesso alla Misura B2 ( <u>finanziati e non</u> )	A titolo di rimborso spese sostenute entro l'anno 2022, <b>contributo fino ad un massimo di 400 €</b> a favore della persona con disabilità grave e/o non autosufficiente assistita al domicilio	Tale sostegno è <u>compatibile</u> con gli strumenti della Misura B2	Almeno il 50% delle risorse sia destinato a coloro che non hanno accesso alla Misura B2 (ammessi e non finanziati) per il FNA 2021 esercizio 2022	
	<b>Interventi di valorizzazione del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare</b>	Intervento di carattere economico a favore del caregiver familiare	4. in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell'indennità di accompagnamento (legge n. 18/1980 e successiva L. 508/1988)	Solo a coloro che non hanno accesso alla Misura B2 ( <u>ammessi e non finanziati</u> ) per il FNA 2021 esercizio 2022	Assegno <b>una tantum del valore di 400 €</b> a favore del caregiver familiare	Tale sostegno è <u>incompatibile</u> con gli strumenti della Misura B2		<b>almeno 14.078,46 €</b>

FONDO CAREGIVER 22 - DGR 6576	28.156,91 €					
RESIDUO CAREGIVER 21 - DGR 4443	18.735,38 €					
<b>TOT RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>46.892,29 €</b>	/ € 400 (contributo a beneficiario) = 117 STIMA potenziali beneficiari finanziabili su entrambi gli interventi				


<b>MISURA B2</b> SITUAZIONE AL 31/08/2022	BENEFICIARI AMMESSI E FINANZIATI	LISTA ATTESA AMMESSI NON FINANZIATI	NON AMMESSI (per ADL)			
ANZIANI	65	25	3			
DISABILI	9	9	8			
MINORI ACCOLTI	7	12	10			
<b>TOT</b>	<b>81</b>	<b>46</b>	<b>21</b>			
		LISTA ATTESA AMMESSI NON FINANZIATI E NON AMMESSI per ADL	ANZIANI	DISABILI	MINORI	TOT
		ADL 1	4	0	0	4
		ADL 2	14	5	5	24
		ADL 3	7	4	7	18
		ADL 4	1	1	3	5
		ADL 5	2	3	4	9
		ADL 6	0	4	3	7
		<b>TOT</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>67</b>

**Al fine di dare utilizzo al Fondo Caregiver 2022, con primaria attenzione -nei limiti delle risorse disponibili- a coloro che non hanno accesso alla Misura B2 (ammessi e non finanziati)**

**Tavolo Politico propone di utilizzare tutto il budget a disposizione 46.892,29 € per il 'voucher caregiver' una tantum**

1. Ampliare i requisiti di Ammissibilità dell'Avviso B2, **eliminando il vincolo di ADL**

2. Riaprire l'Avviso B2 e trasformarlo in un **Bando sempre aperto** - con rivalutazione bimestrale dei requisiti



Attraverso l'eliminazione del vincolo ADL, si va ad ampliare il numero dei possibili beneficiari (ammessi e non finanziati) dell'assegno una tantum di 400 € a favore del caregiver familiare

Attraverso la rivalutazione bimestrale, si garantisce maggiore accessibilità alla Misura B2 e al Fondo Caregiver, quindi, più ampia tutela del principio di eguaglianza